

**REGOLAMENTO (CE) N. 2731/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime
dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito di un'azione di semplificazione, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, ha fissato nell'allegato III le quantità massime per prodotto agricolo al di sotto delle quali non è richiesto né può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata. Per l'olio d'oliva tali quantità sono di 100 kg sia all'importazione che all'esportazione.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 726/98 ⁽⁵⁾, il titolo non

può essere richiesto per l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi.

- (3) Tenuto conto del fatto che sono state adottate misure a livello orizzontale con il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, ragioni di semplificazione e di certezza giuridica esigono di non mantenere disposizioni divergenti a livello settoriale, in particolare nel settore dell'olio d'oliva.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2543/95 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 46.